

Si da atto che all'inizio della trattazione del presente argomento posto al nr. 5 dell'ordine del giorno, accede alla sala della riunione il Consigliere Sig.ra Gaiotto Piera; consiglieri presenti nr. 14.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' COLLINARE

Premesso che:

- ciò che più contraddistingue il lavoro della Polizia Locale è il rapporto con il cittadino;
- ogni azione deve essere realizzata dando la massima importanza a tale fattore;
- l'utilizzo di determinati strumenti (regolamenti) è utile per dare una migliore organizzazione al servizio;

Attesa la necessità di elaborare uno strumento (regolamento) che tenga conto dei compiti e dei servizi svolti dalla Polizia Locale, al fine di disciplinare in modo ottimale l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Corpo;

Viste e richiamate:

- la Legge 7 marzo 1986, n. 65 "*Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale*";
- il Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, "*Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*".
- la Legge regionale 30 NOVEMBRE 1987, n. 58 "*Norme in materia di Polizia locale*";
- la Legge regionale 16 DICEMBRE 1991, n. 57 "*Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale'*";

Visto il "Regolamento del Servizio di Polizia Locale" nel testo composto da nr. 47 articoli che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto dell'Unione di Comuni Comunità Collinare Alto Astigiano;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario della Comunità Collinare;

Dato atto che la presente non è soggetta al Parere di Regolarità contabile in quanto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per le finalità espresse in narrativa il "Regolamento del Servizio di Polizia Locale" nel testo composto da nr. 47 articoli che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Capitolo I

Istituzione del Servizio - Principi generali - Ordinamento

Art. 1 - Istituzione del servizio

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale in attuazione degli articoli 4) e 7) della Legge 7 marzo 1986, n° 65, nonché della Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni ed integrazioni e dello Statuto, istituito tra i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni "Comunità Collinare Alto Astigiano"
2. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.
3. Il Servizio di Polizia Locale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento.

Art .2 – Finalità del servizio

1. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello dei Comuni aderenti all'Unione, fatti salvi i casi indicati dalla normativa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.
2. Il personale appartenente al Servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'Amministrazione dell'Unione, svolge le funzioni istituzionali previste dalla legge 7.3.1986 n. 65 ed i compiti previsti dall'art. 3 della L.R. n. 58/1987; detto personale provvede in particolare a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli altri Enti Locali la cui esecuzione sia di competenza dei comuni aderenti all'Unione;
 - b) svolgere servizi di polizia;
 - c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse dei Comuni aderenti all'Unione.
 - d) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - e) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato;
 - f) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Municipale;

g) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;

h) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni aderenti all'Unione;

i) svolgere i compiti di Polizia Stradale attribuiti dalla legge alla Polizia Locale e Municipale;

h) svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza nei casi e con le modalità previste dalla Legge 7-3-1986, n. 65.

Art. 3 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente o l'Assessore da lui delegato, sovrintende al Servizio di Polizia Locale, impartendo le direttive, vigilando sulla funzionalità del servizio, adottando i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge e dai regolamenti o comunque svolgendo i necessari compiti di indirizzo, coordinamento e controllo.
2. Sono fatte salve, a norma dell'art. 54 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000, le competenze dei singoli Sindaci dei comuni aderenti all'Unione esplicitate nella veste di Ufficiale di Governo, in relazione alla possibilità di adottare i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti

Art. 4 – Dotazione Organica

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7-3-1986 n. 65 e delle Leggi Regionali 30-11-1987 n. 58 e 16-12-1991 n. 57, tenuto conto della necessità di assicurare una concreta funzionalità dei servizi in rapporto all'estensione territoriale, al numero degli abitanti, ai flussi della popolazione ed alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, l'organico del Servizio potrà articolarsi nei seguenti profili giuridici e funzionali:
 - a. Vice Commissario o Commissario – Responsabile del Servizio;
 - b. Agente.
2. Ai sensi del vigente Regolamento l'organico del Servizio è determinato dall'Amministrazione dell'Unione in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni, nonché dalle norme generali in materia di organici.

Art. 5 - Funzioni del personale

1. Il personale della Polizia Locale adempie nell'ambito del territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni istituzionali previste e definite nella Legge 7-3-1986 n. 65. ed in particolare:

a. Vice Commissario o Commissario – Responsabile del Servizio:

Il Responsabile del Servizio risponde dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego Agente di Polizia Locale o Municipale - *Operatore*

Svolge attività professionale con l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative inerenti le funzioni di Polizia Locale o Municipale quali specificatamente previste dalla Legge 65/1986. Svolge interventi di vigilanza. Controllo, prevenzione e repressione nell'ambito dei compiti istituzionali demandati alla Polizia Locale o Municipale. Cura il puntuale adempimento degli ordini di servizio impartiti dal personale sopraordinato collaborando con questo alla realizzazione dei programmi e degli interventi. Cura altresì il corretto uso e la manutenzione degli strumenti operativi in dotazione ivi compresi gli automezzi e gli strumenti assegnati al Servizio.

È agente di Polizia Giudiziaria e:

- provvede al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
- provvede alla direzione e coordinamento del personale sottordinato;
- cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi di competenza, firmandone le relative proposte;
- cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con il Comando locale dell'Arma dei Carabinieri e con le altre Forze di Polizia;
- esprime pareri e formula proposte su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti riguardanti la circolazione stradale;
- segnala al Presidente dell'Unione (o all'Assessore delegato) fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;
- provvede a quanto altro previsto secondo i compiti istituzionali demandati dalla Legge n. 65/1986 e dalla Legge Regionale 58/1987 e successive modifiche od integrazioni.
- riveste la qualifica di Ufficiale di P. G. nell'ambito delle proprie attribuzioni.

b. Agente di Polizia Locale o Municipale - Operatore

Svolge attività professionale con l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative inerenti le funzioni di Polizia Locale o Municipale quali specificatamente previste dalla Legge 65/1986. Svolge interventi di vigilanza. controllo. prevenzione e repressione nell'ambito dei compiti istituzionali demandati alla Polizia Locale o Municipale. Cura il puntuale adempimento degli ordini di servizio impartiti dal personale sopraordinato collaborando con questo alla realizzazione dei programmi e degli interventi. Cura altresì il corretto uso e la manutenzione degli strumenti operativi in dotazione ivi compresi gli automezzi e gli strumenti assegnati al Servizio .

È agente di Polizia Giudiziaria.

Art. 6 – Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita ex legge anche le seguenti funzioni:
 - a) Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
 - b) Pubblica Sicurezza, assumendo a tal fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza ausiliario riferita ai componenti il Servizio ai quali singolarmente il Prefetto, dopo aver accertato il possesso dei previsti requisiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e previa comunicazione al Presidente, conferisce apposita qualifica;
 - c) Polizia Stradale, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia stradale riferita a tutti i componenti il Servizio con obbligo dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 del codice della strada e di coordinamento, controllo e di assolvimento dell'iter procedurale delle attività svolte dal personale di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Presidente o dell'Assessore delegato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti autorità. Nell'esercizio delle funzioni relative ad operazioni per il mantenimento dell'Ordine Pubblico, il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese intercorse tra le dette autorità ed il Sindaco del comune ove si devono svolgere le operazioni.

Art. 8 - Stato giuridico ed economico

2. Al personale della Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente degli Enti Locali contenute nel Regolamento Organico dell'Ente e negli accordi di comparto emanati e da emanare in esecuzione della Legge 29-3-83 n. 93 e successive modifiche, fatte salve nonne particolari definite dal presente regolamento e per quanto in esso non previsto, nella Legge 65/1986 o sue successive modifiche od integrazioni

Art. 9 - Articolazione territoriale del servizio e servizi esterni.

1. Il personale appartenente al servizio associato è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio dell'Unione, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità previste dal presente regolamento.
2. L'articolazione territoriale e tecnico-funzionale del servizio deve garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali del servizio stesso e l'effettuazione dei relativi interventi ad opera del personale, a favore di tutti gli Enti associati, nel rispetto dei piani di servizio predisposti dall'Assemblea dei Sindaci.

3. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7-3-1986 n. 65 il personale può compiere fuori del territorio di competenza:
 - a) missioni di collegamento e rappresentanza autorizzate dal Responsabile del Servizio o da chi ne fa le veci;
 - b) operazioni di iniziativa durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
 - c) missioni di soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali in conformità ad appositi accordi tra le amministrazioni interessate, previa autorizzazione del Presidente (o dell'Assessore delegato) e comunicazione al Prefetto.
 - d) i distacchi ed i comandi ad altro Ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di Polizia Locale o Municipale e sono autorizzati mediante provvedimento del Comitato Amministrativo dell'Unione, sentito il Responsabile del Servizio e disposti sempre per esigenze temporanee.

Art. 10 - Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. In relazione all'organizzazione del Servizio associato gli organi collegiali dell'Unione predispongono gli indirizzi programmatici e prevedono nel bilancio dell'ente la spesa per il servizio. Il Presidente vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e gestione del servizio e per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 3.
2. Le notifiche delle opposizioni presentate avverso i verbali di accertamento di infrazioni al Codice della strada ed ogni altra notifica di atti diretti al Servizio associato dovrà essere effettuata all'Unione dei Comuni nella sua sede ed in persona del Presidente quale legale rappresentante.

Art. 11

Requisiti per l'accesso dall'esterno alle varie qualifiche

1. I requisiti per l'accesso dall'esterno alle varie qualifiche del Servizio sono quelli indicati dal regolamento sull'ordinamento dei servizi, sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente e nelle disposizioni di legge vigenti in materia di pubblico impiego.
2. Oltre a quanto previsto dal Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi, l'accesso al Servizio è subordinato:
 - a. al possesso della patente di guida per la conduzione di veicoli non inferiore alla categoria B;
 - b. al possesso dell'idoneità psicofisica ed attitudinale;
 - c. all'assenza di impedimenti al riconoscimento della qualifica di pubblica sicurezza;
 - d. alla dichiarazione, nella domanda di accesso al Servizio, di accettare di condurre ogni tipo di veicolo utilizzato dal Servizio e di portare l'eventuale arma in dotazione.
3. Il possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'idoneità di cui alla lettera b) precedente è accertato, prima dell'assunzione, dall' A.S.L. convenzionata con l'Amministrazione.
4. Il possesso dei requisiti psicoattitudinali è accertato in sede di prove concorsuali.

Art. 12 - Accesso alle qualifiche di "Vice – Commissario o Commissario"

Ai sensi e per gli effetti di cui al 6° comma dell'art. 24 del D.P.R. 25-6-1986 n. 347 e successive modifiche integrative. l'accesso ai posti di "Vice-Commissario o Commissario", considerate le particolari caratteristiche di professionalità ed esperienza richieste, avviene per concorso o selezione interna ed è riservato al personale della Polizia Locale in servizio di ruolo presso l'Unione dei Comuni Comunità Collinare "Alto Astigiano", in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico dell'Unione, con anzianità di servizio di almeno 3 anni nella qualifica immediatamente inferiore. Nel caso in cui il concorso o la selezione interna si concludano senza graduatoria degli idonei, si provvederà mediante concorso pubblico.

Art. 13 - Commissione d'esame

La Commissione d'esame per concorsi o selezioni interne per le qualifiche previste dall'organico del Servizio è costituita mediante le norme generali contenute nel regolamento sull'ordinamento dei servizi dell'Unione. Della Commissione dovrà far parte di norma il Responsabile del Servizio.

Capitolo II

Norme di comportamento

Art. 14 - Ordine del giorno e di servizio

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di servizio, nonché per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui all'art. 9 della Legge 7-3-1986 n. 65, il Responsabile del Servizio (o suo delegato) pubblica quotidianamente un ordine di servizio contenente le disposizioni e le istruzioni specifiche da osservare oltreché la zona o il settore a cui ogni operatore viene assegnato. Per quanto possibile gli ordini del giorno e di servizio potranno essere pubblicati in forma e con cadenza plurigiornaliera o settimanale, ovvero essere sintetizzati in un brogliaccio settimanale.
2. Il personale comunque ha l'obbligo di prendere visione giornalmente del brogliaccio o degli ordini di servizio, al fine di avere cognizione di modifiche o integrazioni sempre possibili. Gli ordini di servizio ed ogni successiva variazione devono essere assunti dal Responsabile del Servizio o, in assenza, dall'unità in servizio di grado più elevato o a parità di grado, con maggiore anzianità.

Art. 15 - Obbligo dell'uniforme e dei segni distintivi

1. Tutto il personale addetto alla Polizia Locale svolge le attività inerenti il servizio in uniforme. L'uniforme deve essere indossata in modo corretto e completa dei segni distintivi e del grado attribuito in relazione alla posizione giuridica posseduta. I segni distintivi e di grado sono esclusivamente quelli stabiliti dalle apposite norme regionali in materia. Qualora si renda necessario svolgere particolari servizi in abiti civili, questi dovranno essere espressamente autorizzati dal Responsabile del Servizio o da chi ne fa le veci.
2. L'uniforme e gli altri oggetti accessori di equipaggiamento sono forniti dall'Amministrazione nei tipi, nelle quantità e con le modalità stabilite appositamente dalle norme regionali e dal regolamento che disciplinano la materia.
3. Non è consentito al personale in divisa di portare capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti dall'Amministrazione, se visibili dall'esterno. La consegna dei capi di vestiario facenti parte della divisa dovrà essere registrata in apposita scheda personale, nella quale sarà indicato il momento temporale della consegna ed il periodo d'uso relativo.
4. È vietato apportare modifiche alla foggia dell'uniforme. I capi di vestiario dovranno essere custoditi con la massima diligenza.

5. In caso di deterioramento imputabile a negligenza, si applicheranno i provvedimenti disciplinari.

Art. 16 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Il personale della Polizia Locale è munito di una tessera di riconoscimento che ne attesta la qualifica e di una "placca" di servizio recante il numero di matricola da portare puntata sulla divisa all'altezza del petto sulla parte sinistra della divisa.
2. Le caratteristiche della tessera e della placca sono definite dalle disposizioni di attuazione della L.R. 30-11-1987 n. 58 emanate dalla Regione Piemonte in materia di polizia locale o municipale.
3. Lo smarrimento o la distruzione della tessera o della placca deve essere immediatamente denunciata al Responsabile del Servizio o chi ne fa le veci.
4. Al termine del rapporto lavorativo di servizio la placca ed il tesserino di riconoscimento devono essere riconsegnati al Comando

Art . 17- Armamento

1. L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della legge 7 marzo 1986 n° 65 e del decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n° 145 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato.
2. Con apposito regolamento dell'Unione, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle di cui al D-M- 4.3.1987 n. 145, saranno determinati i servizi di polizia per i quali gli addetti di cui al punto precedente portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma precedente, gli appartenenti alla Polizia locale possono espletare armati i servizi esterni di vigilanza e, comunque, i servizi di vigilanza e protezione delle sedi dell'Unione e dei Comuni che ne fanno parte, i servizi notturni e quelli di pronto intervento.
4. L'arma in dotazione a ciascun agente è una pistola appartenente ad uno dei tipi indicati all'art. 4 comma 1 del D.M. n. 145/1987; il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Presidente per un periodo determinato ed il Presidente stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.
6. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Presidente che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.
7. Il numero complessivo delle armi in dotazione al servizio è fissato con provvedimento del Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 145/1987, da comunicare al Prefetto

Art. 18 - Disciplina in servizio

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri d'ufficio.
2. Il personale deve prestare la propria opera nell'esecuzione delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle norme vigenti e delle disposizioni impartite, l'interesse del Servizio e dell'Amministrazione.
3. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, i dipendenti devono ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio.
4. Nei rapporti con la collettività e con gli utenti il compattamento del personale deve essere tale da ispirare fiducia e collaborazione fra i cittadini, gli Enti e l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 19 - Dipendenza gerarchica

1. Il personale della Polizia Locale è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.
2. Qualora rilevi che l'ordine o la direttiva impartita siano viziate da illegittimità ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico. Qualora le disposizioni vengano rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi attuazione salvo che le stesse siano in contrasto con la legge penale. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adeguarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. Di quanto sopra egli deve informare il superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra
3. conseguenza del suo intervento. Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti.
4. La posizione gerarchica dei singoli dipendenti, oltre che dalla qualifica e dalla posizione giuridica rivestita, è determinata - a parità di grado - con riferimento alla maggiore anzianità di servizio svolto nel profilo di appartenenza (anche se esercitato presso Enti diversi) e, a parità di profilo ed anzianità di servizio, dalla posizione in graduatoria

Art. 20 - Doveri del personale

Il personale della Polizia Locale dovrà in particolare:

- non denigrare con atti e parola l'Amministrazione e i suoi componenti;
- usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;
- onorare sempre i debiti contratti e non contrarli mai con persone equivoche o sospette di reati, né con colleghi;
- evitare al di fuori delle esigenze di servizio di frequentare persone, compagnie e locali che possano sminuire la dignità della funzione;
- evitare altresì di frequentare, se non per ragioni di servizio, persone dedite ad attività immorali contro il buon costume o pregiudicati.

21 - Il saluto

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici. I superiori devono rispondere al saluto.
2. Il saluto viene reso dal personale della Polizia Locale in divisa secondo le modalità in uso nelle Forze Armate.
3. Il saluto è una positiva testimonianza di cortesia tra pari grado e verso il cittadino, nei rapporti di servizio.
4. Sono dispensati dal saluto il personale a bordo di veicoli ed il personale in servizio di scorta.
5. Il saluto è inoltre dovuto a tutti i componenti dell'Amministrazione in carica ed al Gonfalone, nonché ai trasporti funebri in transito ed alle Autorità civili, giudiziarie, militari e religiose.

Art. 22 - Servizi a carattere continuativo

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale al termine del proprio turno deve:
 - a) non allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
 - b) riferire senza indugio, con apposita relazione al Comando, di tutti quei fatti verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno, che per loro natura devono essere immediatamente segnalati.

Art. 23 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizio d'istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, deve essere autorizzata dal Comandante.
3. natura, deve essere autorizzata dal Comandante.

Art. 24 - Procedimenti amministrativi

1. Le risposte a istanze e richieste inoltrate al Comando di Polizia Locale debbono di norma essere rimesse all'interessato nel termine di 30 giorni. Chi abbia interesse alla tutela di un proprio diritto può avere accesso alla documentazione giacente presso il Comando nei termini e con le modalità previste dalla Legge 7-8-1990 n. 241 salvo che si tratti di casi rientranti nel disposto del precedente articolo o coperti da segreto istruttorio.

Art. 25 - Cura della persona

1. Il personale della Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore, al fine di evitare pregiudizio al decoro e al prestigio del Comando e dell'Amministrazione, evitando deleterie forme di appariscenza.

Art. 26 - Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti

1. Il personale della Polizia Locale è responsabile della custodia e conservazione di armi, munizioni, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso ed è pertanto tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute.

Art. 27 - Veicoli in dotazione

1. I veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale hanno le caratteristiche di identificazione disposte dalle norme di attuazione della Legge Regionale 58/ I 1987.
2. I veicoli in dotazione sono adoperati dal personale dipendente secondo le assegnazioni previste dall'ordine di servizio. I veicoli devono essere usati solo per ragioni di servizio.
3. Gli operatori devono provvedere direttamente alle operazioni di controllo di semplice verifica circa il livello e la qualità dell'olio lubrificante, la funzionalità dei freni, il livello del liquido di raffreddamento ed ogni altra cosa che si renda necessaria per evitare situazioni di pericolo, disfunzioni di servizio e danneggiamento dei mezzi stessi.
4. Gli operatori devono altresì, al termine del turo o comunque non appena possibile, indicare al Comandante o al diretto superiore ogni inconveniente e disfunzione rilevata sul mezzo in uso al fine di provvedere alle relative riparazioni.

Art. 28 -Manutenzione dei veicoli

1. La normale pulizia e la piccola manutenzione dei veicoli sono devolute agli Agenti che li hanno in consegna. Agli stessi è affidato, altresì, l'obbligo di curare che a bordo dei veicoli si trovino le dotazioni previste per il normale rifornimento.
2. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria provvede l'Amministrazione, salvo guasti e danneggiamenti dipendenti da colpa o negligenza. nel qual caso la spesa per le riparazioni sarà direttamente addebitata ai responsabili.

Art. 29 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Tutti gli appartenenti al Comando di Polizia Locale godono del trattamento assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto dalle norme o dai Contratti Collettivi di lavoro vigenti in materia.

Art. 30 - Relazioni Sindacali

1. L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Servizio.

Capitolo III Diritti e doveri

Art. 31 - Cambiamento di residenza

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme in vigore del regolamento organico dell'Ente, il personale della Polizia Locale ha l'obbligo di comunicare al Comando il luogo di residenza ed un recapito telefonico, comunicando inoltre ogni cambiamento che intervenga in merito.

Art. 32 - Istanza e Reclami

1. La domanda, le istanze ed i reclami ai superiori, ovvero quelli contro i superiori, sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.
2. I superiori non possono ricusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.
3. Qualora il reclamo e l'istanza venga redatta in termini scorretti ed irriguardosi, ciò sarà considerato come mancanza disciplinare.

Art. 34 - Orario e turni di servizio

1. L'orario di copertura dei vari servizi è disposto dal responsabile, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle eventuali direttive dell'Amministrazione dell'Unione.
2. Il personale che abbia disimpegnato un servizio notturno non può essere comandato in prosecuzione d'orario.
3. Quando necessità eccezionali e particolari esigenze di servizio lo richiedano, il personale è tenuto a prestare la sua opera per un orario superiore a quello indicato, o in turni diversi da quelli normali. In questi casi, la prestazione eccedente le normali ore lavorative giornaliere è considerata lavoro straordinario e come tale compensata o recuperata con le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Art. 35 - Riposo settimanale

1. Al personale della Polizia locale spetta il riposo settimanale. I turni di riposo settimanale sono programmati a cura del Responsabile, contemperando, per quanto possibile, le esigenze di continuità del servizio con quelle del personale.
2. Il riposo settimanale, qualora non possa, per motivi di servizio, essere fruito nel giorno fissato dalla tabella dei turni, è recuperato di norma entro i termini contrattuali, di norma entro 15 giorni.
3. Gli operatori che, per motivi di servizio, non abbiano usufruito della festività infrasettimanale, hanno diritto ad una giornata compensativa di riposo

Art. 36 Ferie – Aspettative

1. La concessione delle ferie e delle aspettative al personale della Polizia locale è disciplinata dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 37 - Malattie ed inidoneità

1. Il personale che per ragioni di salute sia costretto a rimanere assente dal servizio deve darne immediata comunicazione, all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui l'assenza si verifica, al responsabile od a chi ne fa le veci, trasmettendo con sollecitudine il certificato medico da cui risulti la relativa prognosi.
2. L'Amministrazione può disporre visite di controllo attraverso le strutture del servizio sanitario nazionale.
3. Gli appartenenti al servizio a cui sia stata accertata e riconosciuta inidoneità al servizio d'istituto esterno, per malattia contratta o infortunio derivante per ragioni o cause di servizio, devono essere assegnati a compiti di carattere sedentario.
4. I medesimi possono essere utilizzati in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria, compatibilmente con le disponibilità dell'organico dell'Unione.

Art. 38 - Prestazioni di lavoro straordinario

1. Per l'effettuazione di prestazioni oltre l'orario normale si osserveranno le disposizioni del regolamento generale del personale e della normativa contrattuale vigente.
2. Nei casi di assoluta urgenza, il personale è autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti strettamente richiesti dalle esigenze di servizio.

Art. 39 - Uso dell'uniforme di servizio

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il personale della Polizia Locale è tenuto ad usare i capi dell'uniforme sulla base delle disposizioni emanate dal Comando in ordine agli specifici servizi affidati ed alle condizioni stagionali. È comunque fatto divieto indossare capi diversi ai componenti dello stesso servizio e nel caso di servizi da svolgersi in due o più unità.

Art. 40 - Uso delle attrezzature di servizio

2. Il personale della Polizia Locale deve provvedere direttamente alla messa in opera dei mezzi ed attrezzature tecniche inerenti le mansioni affidate, come pure per quanto riguarda strumenti tecnici e di rilevazione in dotazione.

Art. 41 - Turni di servizio

1. I servizi sono comandati per turni e sono regolati in modo che quelli più gravosi siano equamente distribuiti fra tutti gli operatori. I turni di servizio possono essere disposti con orario mattutino, pomeridiano o serale, nel rispetto dell'orario settimanale e delle disposizioni indicate dalle norme contrattuali in vigore.

Art. 42 - Formazione ed aggiornamento professionale

1. Nel rispetto della normativa regionale in materia, l'Unione dei comuni Comunità Collinare "Alto Astigiano " promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale della Polizia Locale.
2. Il personale è tenuto a partecipare ai corsi indetti ed è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

Capitolo IV

Provvedimenti disciplinari, Encomi, norme finali

Art. 43 - Encomi ed Elogi

1. Agli appartenenti alla Polizia locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale od atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere concesse le seguenti ricompense, secondo l'attività svolta e degli atti compiuti:
 - a. elogio scritto del Responsabile del Servizio;
 - b. encomio del semplice del Presidente;
 - c. encomio solenne deliberato dall'Assemblea dei Sindaci;
 - d. encomio d'onore deliberato dal Consiglio dell'Unione;
 - e. proposta per ricompensa al valore civile, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da b) ad e) è formulata dal responsabile all'Amministrazione dell'Unione e deve contenere relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito.
3. La concessione delle ricompense è inserita nel fascicolo personale del personale interessato.
4. I suddetti riconoscimenti costituiscono titolo valido per concorsi interni e pubblici.

Art. 44 -Sanzioni disciplinari

1. Ad integrazione dei provvedimenti disciplinari a carico del personale dipendente, stabiliti dal contratto di lavoro, il personale della Polizia Locale è altresì soggetto alla sanzione del richiamo verbale e del richiamo scritto da parte del Comandante.
2. Si applica il richiamo verbale per le seguenti mancanze:
 - mancato uso della tessera di riconoscimento e/o placca di servizio;
 - alterazioni o modifiche arbitrarie della divisa;
 - incuria nella pulizia dell'uniforme o nella conservazione degli oggetti di vestiario, del materiale di armamento e degli strumenti tecnici in affidamento per servizio;
 - uso di indumenti od oggetti di vestiario non prescritti;
 - uso di abiti civili in servizio senza preventiva autorizzazione;
 - omissione del saluto a chi è dovuto;
 - portare pacchi ed involucri voluminosi in uniforme;
 - conversare o fumare in servizio esterno.

3. Si applica il richiamo scritto:
 - per recidiva nelle mancanze che motivarono il richiamo orale;
 - per più grave negligenza in servizio o per altre mancanze quali:
 - allontanamento della zona o dal settore di competenza o comunque dal proprio servizio prima della cessazione dell'orario senza idonea giustificazione;
 - ritardo e trascuratezza nell'esecuzione degli ordini di servizio;
 - ritardo ed omissione nel riferire su fatti di servizio;
 - tolleranza di trasgressioni da parte del personale sotto ordinato;
 - inosservanza della via gerarchia nei rapporti e per i reclami verso i superiori;
 - contegno e uso di linguaggio scorretto in servizio o in un luogo pubblico;
 - permanenza in locali pubblici in ore di servizio senza motivi di servizio.
4. Il richiamo scritto è inserito nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 45 Patrocinio legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado del giudizio.

Art.46 - Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Testo unico sulle autonomie locali approvato con D.P.R. n. 267/2000, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune sede dell'unione ed entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

Normativa di riferimento

Legislazione Nazionale

Legge 7 marzo 1986, n. 65

Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale

Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145,

"Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza".

Legislazione Regionale

Legge regionale 30 NOVEMBRE 1987, n. 58

Norme in materia di Polizia locale

Legge regionale 16 DICEMBRE 1991, n. 57

Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale ' .